

“Criteri e modalità di accesso al bonus libri di testo per l’anno scolastico 2024/2025”

Si intende per “bonus libri di testo” un intervento valido alla compartecipazione della spesa sostenuta dalle famiglie molisane per l’acquisto dei libri di testo a.s. 2024/2025, necessari agli studenti frequentanti le istituzioni scolastiche secondarie di primo e di secondo grado, residenti sul territorio regionale.

Il bonus potrà essere erogato dal Comune di residenza dello studente.

a) CONTROLLI DELLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

1. Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e alla stregua di specifiche modalità stabilite dal proprio regolamento interno, ciascun Comune è tenuto a svolgere la funzione di controllo sulle domande presentate dai beneficiari.
2. In caso di dichiarazioni mendaci, il soggetto interessato decade dal beneficio e tenuto alla restituzione di quanto, eventualmente, già incassato. Resta ferma l’applicazione delle norme penali vigenti.
3. La Regione si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di chiedere ai Comuni il report relativo alle attività di controllo svolte sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai richiedenti ai fini dell’assegnazione del bonus.

b) DESTINATARI DEL BONUS

Tutti gli studenti iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione, altresì residenti sul territorio regionale e appartenenti a nuclei familiari che presentino un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) 2024, in corso di validità, rientrante in una delle seguenti due fasce:

- ✓ **FASCIA 1:** da € 0 a € 10.632,94
- ✓ **FASCIA 2:** da € 10.632,95 a € 15.748,78

Il valore ISEE viene determinato ai sensi del D.P.C.M. del 05 dicembre 2013, n. 159.

c) SOGGETTI RICHIEDENTI

Il bonus può essere richiesto da persone fisiche, iscritte all’anagrafe tributaria ed aventi il domicilio fiscale in Italia.

Ciascun richiedente deve appartenere ad una delle seguenti categorie:

- ✓ soggetto esercente la responsabilità genitoriale;
- ✓ studente maggiorenne se iscritto e frequentante istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione e formazione, di cui anche al precedente punto b).

d) IMPORTI DEL BONUS

L’importo del bonus risulterà differente a seconda della fascia ISEE di appartenenza degli studenti.

Si precisa, in tal senso, che il comune non sarà tenuto ad accertare la spesa effettivamente sostenuta da parte dei soggetti richiedenti e che, pertanto, il beneficio dovrà essere erogato in egual misura su tutto il territorio regionale, nel rispetto di quanto riportato nella tabella che segue.

Non sono contemplate forme ulteriori di riparto a discrezione del singolo comune.

	SCUOLA SECONDARIA I GRADO (Ex Scuola Media) + 1° e 2° anno SCUOLA SECONDARIA II GRADO	SCUOLA SECONDARIA II GRADO 3°, 4° e 5° anno	
F A S C I A	Da da € 0 a € 10.632,94	230,00	200,00
E	Da € 10.632,95 a € 15.748,78	110,00	100,00

Nell'ipotesi di risorse insufficienti a garantire la copertura del fabbisogno correlato alla totalità delle domande trasmesse dai Comuni, il Servizio regionale competente provvederà, dapprima, ad assicurare il beneficio agli studenti appartenenti alla 1^a fascia ISEE (da € 0 a € 10.632,94) e, soltanto successivamente, procederà al riparto delle somme residue in favore degli studenti appartenenti alla 2^a fascia ISEE (da € 10.632,95 a € 15.748,78), secondo percentuali di contribuzione adeguatamente rapportate al numero complessivo delle istanze acquisite relativamente ai due ordini di scuola.

Nell'ipotesi di risorse insufficienti a garantire anche la sola copertura del fabbisogno inerente alla 1^a Fascia ISEE, i relativi importi fissati in tabella di € 230,00 e € 200,00 diminuiranno anch'essi secondo percentuali di contribuzione rapportate al numero complessivo delle domande pervenute relativamente ai due ordini di scuola.

e) PROCEDURA

Il soggetto interessato - di cui alla lett. c) - può presentare, **entro e non oltre il 12 ottobre 2024**, domanda di accesso al bonus, presso il Comune di residenza dello studente, secondo l'iter procedurale esplicitato nell'apposito bando pubblicato dalla singola amministrazione.

Il Comune:

- ✓ si impegna a dare ampia diffusione all'iniziativa tramite la pubblicazione del bando, avvalendosi anche della collaborazione delle istituzioni scolastiche sussistenti sul territorio di riferimento;
- ✓ cura l'istruttoria delle domande;
- ✓ individua il numero dei beneficiari relativamente a ciascun ordine di scuola e a ciascuna fascia ISEE - di cui alle lett. b) e d) -;
- ✓ compila il modello riepilogativo, ovvero ALLEGATO B, che dovrà trasmettere a Regione Molise – Servizio Politiche dell'Istruzione, della Formazione Professionale e dell'Università – all'indirizzo: regionemolise@cert.regione.molise.it – **entro e non oltre il 31 ottobre 2024**;
- ✓ liquida il bonus spettante a ciascun beneficiario **perentoriamente** entro **45 giorni** dalla data di incasso dell'importo assegnatogli dalla Regione con opportuno Piano di riparto;
- ✓ può prevedere, qualora le risorse introitate sulla base del Piano regionale di riparto richiamato dinanzi dovessero rivelarsi insufficienti e non soddisfare, pertanto, l'effettivo fabbisogno inerente all'anno scolastico in questione, l'utilizzo di eventuali residui ancora

disponibili sugli appositi capitoli di bilancio interno ed imputabili alle operazioni di liquidazione dei fondi destinati ai libri di testo nelle passate annualità e non restituiti alla Regione Molise;

La Regione:

- ✓ fissa i criteri e le modalità di accesso al bonus libri di testo;
- ✓ approva il Piano regionale di riparto del finanziamento statale in favore dei singoli Comuni, alla stregua dei dati riepilogativi trasmessi dai medesimi tramite apposito ALLEGATO B;
- ✓ pubblica il provvedimento di cui al punto precedente sul sito internet <http://www.regione.molise.it/>;
- ✓ provvede, ai sensi degli artt. 56 e 57 del D.Lgs. n. 118/2011, all'impegno e alla liquidazione delle spettanze ai Comuni beneficiari;
- ✓ notifica l'avvenuto trasferimento delle somme alle singole amministrazioni, al fine di consentirne la liquidazione agli aventi diritto **perentoriamente** entro **45 giorni** dalla data di effettivo incasso;
- ✓ può predisporre monitoraggi a campione e procedere a revoca degli importi erogati qualora i Comuni monitorati non hanno ottemperato alla liquidazione del beneficio entro i termini fissati.